



COMUNE di CERTALDO

Provincia di Firenze

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. n. 44 del 08.05.98

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

PER LE FRAZIONI DI

FIANO e SCIANO

Art.1
Oggetto del Regolamento di fognatura

Il presente regolamento è adottato in virtù, ai sensi e per gli effetti della legge 10.05.1976 n.319 e successive modificazioni ed integrazioni, della L.172/95 e della L.R.T. 5/86 e ha per oggetto la disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti di cui ai successivi articoli che recapitano in pubblica fognatura anche immessi non direttamente, ma ad essa collegati attraverso condutture e canalizzazioni fisse pubbliche e private.

Il presente regolamento disciplina, in particolare, nell'ambito del territorio delle frazioni di Fiano e Sciano nel Comune di Certaldo :

1. il funzionamento dei servizi comunali di raccolta, allontanamento e depurazione delle acque di scarico,
2. i rapporti con l'Ente gestore della fognature e dei depuratori (di seguito denominato Ente Gestore) in materia di allacciamenti, accettabilità e autorizzazione degli scarichi.
3. i rapporti con gli utenti privati in materia di allacciamenti, accettabilità e autorizzazione degli scarichi.

Se non diversamente specificato gli articoli seguenti valgono per entrambe le frazioni di Fiano e Sciano ;

esso integra e completa, nel territorio interessato, i vigenti regolamenti relativi alla stessa materia, prevalendo laddove gli stessi contrastassero con quanto previsto dalle presenti norme.

Art.2
Competenze del Comune e dell'Ente Gestore

Al Comune compete:

- il controllo degli scarichi, pubblici e privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità previsti;
- il rilascio delle autorizzazioni previste dalla L.319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

All'Ente Gestore compete:

- l'autorizzazione all'allacciamento degli scarichi idrici,
- l'esecuzione dei lavori di allacciamento compresa la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico,

Handwritten signature

ART.3 Separazione degli scarichi

Le frazioni di Fiano e Sciano sono dotate di reti fognarie di tipo separato.

Si avranno quindi 2 diversi tipi di allacciamento :

- a) allacciamenti a fognature "bianche" per acque meteoriche e di drenaggio,
- b) allacciamenti a fognature "nere".

A tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature è fatto obbligo di separare i 2 diversi tipi di scarichi, e di convogliarli alle fognature con apposite e distinte condutture salvo deroghe o diverse prescrizioni dell'Ente Gestore.

Le richieste di allacciamento alle fognature "nere" saranno inoltrate direttamente all'Ente Gestore, presso gli Uffici Commerciali presenti sul territorio; l'istruttoria della pratica verrà curata, con apposite indicazioni e disposizioni, direttamente dallo stesso Ente.

Le richieste di allacciamento alle fognature "bianche", vanno inoltrate direttamente alla Amministrazione Comunale, la quale fornirà le indicazioni del caso.

E' assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico atte a ricevere acque meteoriche per altri tipi di scarico.

Nel proseguo del presente documento, per "allacciamento" verrà inteso l'allacciamento alla fognatura nera.

Art.4 Scarichi di insediamenti civili ed assimilabili

1. Gli scarichi derivanti da insediamenti civili e derivanti da attività produttive assimilabili ai civili, con l'esclusione degli insediamenti successivamente elencati al punto 2, sono sempre ammessi in pubblica fognatura purché rispettino le prescrizioni del presente regolamento e del Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione. Gli scarichi di cui al presente comma sono considerati autorizzati qualora abbiano ottenuto certificazione di abitabilità od agibilità.
2. Gli insediamenti ove si esercitano le seguenti attività:
 - autolavaggi
 - laboratori di pasticceria ed affini
 - trattamento e lavorazione prodotti agricoli
 - stoccaggio, cernita e smaltimento rifiuti
 - laboratori di analisi
 - altre attività con scarichi la cui qualità e quantità supera il 10% della pontezialità dell'impianto interessato, misurata in AE "abitanti equivalenti" (Fiano 800 AE ; Sciano n.1 = 250 AE ; Sciano n. 2 = 250 AE);

i cui scarichi idrici recapitano in pubblica fognatura sono tenuti al rispetto dei limiti di cui alla allegata Tab. K1 od anche più restrittivi indicati in fase di autorizzazione allo scarico.

Leo Alf.

Tali reflui saranno ammessi peraltro solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione allo scarico da parte dell' Amm.ne comunale di Certaldo.

I titolari degli scarichi degli insediamenti elencati al punto 2) esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico da ottenersi prima dell'effettivo allacciamento.

Al fine di evitare inconvenienti ed incompatibilità con i processi depurativi biologici dell'impianto centralizzato si prevede quanto segue:

- a) non dovranno scaricare reflui da lavorazione i seguenti insediamenti esistenti e nuovi:
- lavanderie a secco e con tintura
(solventi e reflui da stoccare adeguatamente e smaltire c/o terzi)
 - autorimesse
(eventuali perdite di olio da raccogliere in pozzetti a tenuta)
 - stazioni di servizio
(olio esausto e rifiuti da stoccare adeguatamente e smaltire c/o terzi)
 - carrozzerie
(solventi e reflui da stoccare adeguatamente e smaltire c/o terzi)
 - distributori di carburanti, qualora non abbiano autolavaggio
(olio esausto e rifiuti da stoccare adeguatamente e smaltire c/o terzi)
 - riparazioni di veicoli/macchine agricole/ciclomotori, qualora non abbiano autolavaggio
(olio esausto e rifiuti da stoccare adeguatamente e smaltire c/o terzi)
 - officine meccaniche
(olio esausto e rifiuti da stoccare adeguatamente e smaltire c/o terzi)
 - studi fotografici
liquidi di lavaggio/sviluppo e rifiuti da stoccare adeguatamente e smaltire c/o terzi)
 - laboratori di restauro
(solventi e rifiuti da stoccare adeguatamente e smaltire c/o terzi)
 - allevamenti zootecnici
(reflui e deiezioni ad alto carico organico che richiedono trattamenti ad hoc o l'utilizzo in agricoltura)
 - mattatoi
(reflui con alto carico organico da smaltire c/o terzi)
 - frantoi oleari
(acque di vegetazione che presentano alto carico organico che richiedono trattamenti ad hoc o l'utilizzo in agricoltura)
- b) per gli insediamenti di cui sopra dovrà essere previsto un pozzetto di ispezione prima dell'allacciamento alla fognatura pubblica al fine di verificare il rispetto dei divieti di scaric previsti
- c) per distributori di carburante nuovi in fase di concessione edilizia potranno essere valutati sistemi di trattamento delle acque di pioggia ricadenti sui piazzali soggetti ad insudiciamento

Dep. Rip.

Art. 5
modifica dei limiti di accettabilità

Il Consiglio Comunale potrà su indicazione dell'Ente Gestore modificare anche in senso restrittivo i limiti di accettabilità di cui alla allegata tab. K1, in dipendenza della funzionalità degli impianti di depurazione e delle effettive caratteristiche dei reflui idrici a questi addotti.

Art. 6
obbligo di allacciamento alle pubbliche fognature

Tutti gli insediamenti civili o produttivi, nuovi od esistenti, che ricadano in aree servite dalle fognature comunali sono obbligati ad attivare gli allacciamenti alla pubblica fognatura entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di inerzia od inadempienza degli interventi, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifica ordinanza, in esecuzione del presente articolo.

Nel caso di nuovi insediamenti l'allacciamento dovrà essere effettuato prima della certificazione di agibilità o abitabilità.

Dall'obbligo di allacciamento possono essere esclusi, su motivata richiesta e dopo aver sentito i competenti Uffici Comunali, l'Ente Gestore, l'ARPAT e se del caso la Azienda USL, gli insediamenti produttivi titolari di autorizzazione allo scarico in acque superficiali nel rispetto della Tab. A allegata alla Legge 319/76.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi possono non essere accettati in pubblica fognatura sia per valutazioni inerenti le caratteristiche della rete e degli impianti di depurazione, sia in relazione ai singoli casi particolari. Il diniego dovrà comunque essere motivato e formalizzato dall'Ente Gestore.

Sup. A.P.

art. 7
obbligo di installazione del pozzetto disoleatore

Gli scarichi di acque chiare (saponose), prima dell'immissione nel manufatto di ispezione finale, dovranno essere trattate separatamente per mezzo di adeguato pozzetto disoleatore.

art. 8
pozzetti di ispezione

Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo. A tal fine il titolare dello scarico si dovrà munire, subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori, di un apposito pozzetto di ispezione facilmente raggiungibile per il campionamento. Sarà cura del titolare dello scarico indicare in modo univoco nella planimetria presentata l'ubicazione di detto pozzetto di prelievo.

art. 9
oneri e obblighi del richiedente l'allacciamento

Gli oneri per gli allacciamenti alla fognatura nera sono a carico degli utenti, così come stabilito dallo schema tariffario per i contributi di allacciamento alla rete fognaria in vigore presso l'Ente Gestore.

La globalità degli oneri che l'utente è tenuto a corrispondere per l'esecuzione dell'allacciamento fognario viene desunta, infatti, sulla base di elementi e criteri prestabiliti che l'Ente Gestore avrà determinato con proprio atto autonomo già sottoposto al parere vincolante della Giunta Comunale.

Tali oneri sono peraltro comprensivi oltre che degli importi economici derivanti dall'esecuzione materiale dei lavori di allacciamento, anche dell'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di allacciamento effettuati dall'Ente Gestore.

Art. 10
sistemi di pretrattamento degli scarichi civili

Per entrambe le frazioni di Fiano e Sciano potrà essere programmata, a discrezione dell'Ente Gestore ed alla luce delle caratteristiche tecnico-funzionali della rete fognaria e degli impianti di depurazione finali, la graduale e generalizzata eliminazione di pretrattamenti in fosse settiche od Imhoff, prevedendo quindi l'allacciamento diretto alla pubblica fognatura degli scarichi ; rimane salvo quanto prescritto nell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11
allacciamento alla fognatura

L'autorizzazione all'allacciamento verrà rilasciata dall'Ente Gestore su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati corredata dalla documentazione richiesta, secondo i casi.

Nella richiesta di allacciamento l'utente dovrà impegnarsi ad osservare il presente Regolamento nonché il vigente Regolamento Comunale relativamente alla stessa materia, laddove in quest'ultimo siano presenti norme non in contrasto con quanto contenuto nel presente documento.

Per quanto concerne gli scarichi produttivi, o comunque le utenze di cui all'Art. 4 punto 2), l'utente dovrà impegnarsi altresì al rispetto delle prescrizioni particolari che verranno impartite in sede di autorizzazione allo scarico.

L'Ente Gestore fornirà all'utente modelli prestampati recanti una precisa indicazione della documentazione da presentare.

art.12
disposizione transitorie e finali

Per le disposizioni inerenti il controllo degli scarichi, l'eventuale superamento dei limiti imposti, il rilascio e la revoca della autorizzazione allo scarico, i divieti, gli inconvenienti igienico ambientali e quanto altro non previsto nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito nel Regolamento Consortile per il

Dep. Alf.

servizio di pubblica fognatura e depurazione e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento ha valenza temporanea e si intenderà superato ed abrogato al momento dell'approvazione del nuovo Regolamento degli scarichi civili e produttivi immessi in pubbliche fognature nell'intero territorio dei Comuni la cui gestione è assegnata a PubliSer S.p.A.

art. 13
sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito dei minimi e massimi prefissati.

Nell'appendice comprendente gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, sono indicate le normative di riferimento inerenti le sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni (Cfr. Allegato 2) .

art. 14
Efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale (dopo la necessaria pubblicizzazione - vedere legge 241/92).

* * * *

Handwritten signature

TABELLA K₁

PARAMETRO	CONC.	NOTE
Temperatura	sino a 30°C	
Ph	fra 6,5 e 9,5	
Materiali totali in sospensione	mg/l 730	
BOD ₅	mg/l 365	
COD	mg/l 730	
Rapporto COD/BOD	2,5	
Azoto ammoniacale	mg/l 40	
Azoto totale	mg/l 60	
Fosforo totale	mg/l 50	
Cloruri come Cl	mg/l 1.200	
Solfati come SO ₄	mg/l 1.100	
Grassi ed olii animali e vegetali	mg/l 40	
Tensioattivi	mg/l 30	
Materiali sedimentabili	mg/l 5	
Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$ (*)
Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
Arsenico mg/l come Ar	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore. Per gli scarichi a mare il limite è elevato a 10 mg/l. Tale limite si applica alla zona di foce.

Leg. 1-1-

PARAMETRO	CONC.	NOTE
Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
Cromo IV mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
Fluoruri mg/l come F-	12	
Oli minerali mg/l	10	
Fenoli mg/l come C ₅ H ₅ OH	1	
Aldeidi mg/l come H-CHO	2	
Solventi organici aromatici mg/l	0,4	
Solventi organici azotati mg/l	0,1	
Solventi clorurati mg/l	1	
Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

Luca P. S.